

Disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli ufficiali sanitari – indicazioni pratiche

Il Decreto Legislativo n. 194 del 19 novembre 2008 disciplina le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali sanitari ed introduce il pagamento di alcune tasse da versare ad opera dei Operatori del Settore Alimentare (OSA). Il sopra citato Decreto è stato modificato nel corso degli anni prima dalla Legge n. 96 del 4 giugno 2010 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2009” con la quale sono stati esclusi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e poi dal Decreto Legge n. 58 del 13 settembre 2012. Quest'ultimo, detto anche “Decreto Balduzzi”, modifica l'articolo 1, l'Allegato A Decreto Legislativo 194/2008 e introduce la Sezione 8 con la quale viene ripristinato il pagamento delle tasse da parte degli imprenditori agricoli che superano una produzione annua stabilita dalla norma.

Sono previste tariffe per:

- Macelli per animali a carni rosse
- Macelli per animali a carni bianche
- Impianti di sezionamento
- Centri di lavorazione della selvaggina cacciata
- Produzione del latte
- Produzione ed immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura
- Stabilimenti non compresi nell'allegato IV sezione B del Reg. CE 882/2004 (indicati nella Sezione 6 del D Lgs 194/2008)

La Sezione 6 comprende una lista di stabilimenti a cui corrisponde il pagamento di un importo a seconda della fascia di collocazione della produzione dello stabilimento stesso. Sono soggetti al pagamento della Sezione 6 solo quegli stabilimenti con una attività prevalente all'ingrosso. Come “attività prevalente all'ingrosso” si intende una produzione e/o commercializzazione all'ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo. Non è quindi dovuta dalle imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio superiore al 50% del fatturato annuo.

Gli importi per gli stabilimenti di cui alla Sezione 6 devono essere versati all'ASL competente entro il 31 gennaio di ogni anno, anche se nessun avviso dovesse pervenire. La tariffa annuale da versare può essere determinata da ciascuna ditta facendo riferimento alla sezione 6 dell'allegato A ed applicando una maggiorazione del 20,5% come previsto dal Decreto stesso. Nel caso di stabilimenti di nuova registrazione o di nuovo riconoscimento il versamento andrà effettuato all'apertura, stimando l'entità produttiva su base annua e calcolando la tassa da versare per il numero dei mesi rimanenti di attività; l'anno successivo si provvederà ad effettuare l'eventuale conguaglio. L'ammontare della tariffa dovrà essere giustificata da un'autocertificazione compilata ed inoltrata all'ASL alla quale dovrà essere segnalata anche ogni variazione su base annuale dell'entità/fascia produttiva di appartenenza come qualsiasi altra modifica tale da causare una variazione della tariffa durante la vita dell'azienda.

Per l'emissione della bolletta riportante i diritti sanitari relativi agli stabilimenti afferenti al Servizio Veterinario – Igiene degli Alimenti di Origine Animale (Area B) o qualsiasi altra informazione relativa al pagamento delle tariffe prego riferirsi agli indirizzi ed ai contatti indicati sul sito dell'ASL CN2 www.aslcn2.it